



CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

REGOLAMENTO ATTUATIVO INTERNO

(ex art. 30 Regolamento di Gestione)

REGOLAMENTO ECO-AMBIENTALE

in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori per la selezione ed il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto non vegetali nell'ambito del complessivo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (Area "A" e Area "B")

Approvato con Provvedimento dell'Ente Gestore del 30.03.2016

REGOLAMENTO ATTUATIVO INTERNO
(ex art. 30 Regolamento di Gestione)

* * * * *

“Regolamento eco-ambientale”

in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori per la selezione ed il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto non vegetali nell’ambito del complessivo Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi (Area “A” e Area “B”)

Art. 1
(Presupposti e finalità)

A far data dal mese di novembre 2014, a seguito di una serie di disfunzioni nella corretta raccolta e conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali e degli scarti di altri materiali rinvenienti dalla ordinaria attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle merci, con il concreto rischio di vedersi anche chiudere le proprie attività per motivi igienico-sanitari, gli operatori del MOF (Area “A” e Area “B”) si sono prodigati direttamente o attraverso il proprio Consorzio di riferimento Agrofondi, socio maggioritario del Consorzio Euromof (unico socio privato della MOF SpA cui aderiscono tutte le Associazioni di categoria presenti nel MOF e promotore dell’iniziativa di realizzazione del Centro Agroalimentare) ad avviare una virtuosa e progressiva azione sperimentale in autogestione funzionale ed economica di selezione e recupero di tutti i materiali di scarto prodotti nel MOF, con l’obiettivo di pervenire ad un abbattimento dei costi aziendali attraverso il loro riutilizzo sia per la produzione di energie alternative che per fini industriali, ottenendo in tal senso il pieno consenso ed il supporto dell’Ente Gestore.

Gli stessi operatori, alla luce dell’esperienza di autogestione sinora svolta, hanno chiesto, attraverso i Consorzi Euromof e Agrofondi e le associazioni ad essi aderenti, di farsi carico direttamente ed in modo strutturale della valorizzazione della filiera del recupero, realizzando il **“Progetto eco-ambientale del MOF”** al fine di incrementare i vantaggi ambientali per il Mercato e di beneficiare dei risparmi economici connessi alla conseguente riduzione dei materiali da smaltire. In tal senso, hanno anche chiesto all’Ente Gestore di regolamentare le attività da essi avviate, anche al fine di rendere trasparente le procedure di partecipazione e di apporto degli operatori.

A conclusione di una prima fase sperimentale, che ha dato effettivamente riscontri eccellenti, ed a seguito delle richieste pervenute, la MOF SpA ha inteso consolidare e regolamentare in modo strutturale ed armonico l’attività di autogestione funzionale ed economica già svolta spontaneamente dagli operatori e dal loro consorzio Agrofondi sin dal mese di novembre 2014, cosicché essa abbia a produrre effettivi benefici alla generalità degli stessi in misura direttamente commisurata al reale apporto di ognuno di essi alla riuscita dell’iniziativa, in modo tale che, ancorché in autogestione da parte degli stessi operatori, essa si svolga in assoluta trasparenza funzionale ed economica, anche a tutela dell’interesse pubblico che l’Ente Gestore è chiamato ad assicurare.

Il costo di pulizia, raccolta e smaltimento degli scarti come rifiuti indifferenziati ha ormai raggiunto livelli non più sostenibili per l’Ente Gestore mentre, viceversa, la loro selezione e conferimento in modo strutturato consente di ridurre drasticamente i costi e soprattutto consente di contribuire sensibilmente alla tutela ambientale ed all’immagine complessiva del MOF.

È divenuta ormai ineludibile l’esigenza che non possa più essere l’Ente Gestore a farsi carico in modo indistinto di questi oneri, ledendo gli interessi degli operatori più virtuosi a vantaggio degli altri, ma debbano essere gli stessi operatori a doversene fare carico in ragione sia della quantità che della qualità degli scarti prodotti, anche attraverso un sistema che consenta allo stesso Ente Gestore di utilizzare i risparmi ottenuti per incentivare gli operatori più virtuosi, rispetto agli altri che lo sono meno, in un progressivo percorso di recupero e valorizzazione degli scarti, in ragione del legittimo principio per cui ognuno paga per i costi che produce.

L’Ente Gestore ha inteso pertanto recepire e anzi stimolare il **“Progetto eco-ambientale del MOF”** già avviato, dando valore proprio al sistema di autogestione degli operatori, sostenendoli nel completamento a pieno regime del percorso di massima valorizzazione della filiera del recupero e riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto del complessivo Centro Agroalimentare a fini energetici ed industriali, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell’intera filiera agro-energetica del recupero in autogestione diretta degli operatori.

La MOF SpA, già da diversi anni ha avviato un progressivo orientamento del Sistema MOF verso l’efficientamento energetico, la tutela ambientale e la sicurezza igienico-sanitaria, con l’obiettivo di attribuire al brand “MOF” un maggior valore commerciale, fino alla percezione da parte del consumatore finale della immediata correlazione del “prodotto MOF” quale naturale sinonimo di “prodotto di qualità che tutela l’ambiente e la salute”.

In questa direzione è stato già realizzato nel 2011 un impianto Fotovoltaico da 2,500 Kwp per la produzione di energia alternativa da fonte solare che, oltre a costituire una importante voce di economia gestionale, sta consentendo all'intero Sistema MOF di ridurre l'emissione di Co2 nell'ambiente di ben 1.400 tons/anno.

Il "Progetto eco-ambientale del MOF" finalizzato al riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto a fini energetici ed industriali attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell'intera filiera agro-energetica del recupero, resa ancor più significativa e tangibile dall'autogestione diretta degli stessi operatori, costituisce pertanto una delle più significative sfide del rilancio del Sistema MOF, per il cui successo è necessaria l'iniziativa diretta di tutti gli operatori, nessuno escluso, in modo da valorizzare al massimo i prodotti a marchio "MOF" e allo stesso tempo trasformare un costo in un'opportunità di risparmio economico che consenta all'Ente Gestore di istituire anche un sistema premiante correlato alla virtuosità dei comportamenti più o meno significativi di ogni singolo operatore per la piena riuscita del progetto.

Art. 2 (Selezione e conferimento - Isola Ecologica)

A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di armonizzare e dare valenza regolamentare a quanto sin qui fatto spontaneamente dagli operatori e dal loro consorzio Agrofondi sin dal mese di novembre 2014, nel Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi (Area "A" e Area "B") è attivata a regime - in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori - la selezione degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto non vegetali che, dalla predetta data, dovranno essere conferiti presso l'Isola Ecologica sita nell'ambito dell'Area "A" del Centro Agroalimentare, nei pressi della Centrale Idrica/Deposito imballaggi, al fine di contribuire singolarmente e collettivamente alla piena attuazione del **"Progetto eco-ambientale del MOF"**.

Gli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e gli altri materiali di scarto non vegetali, in quanto destinati alla produzione di biogas e/o al riutilizzo industriale, dovranno tassativamente avere tutte le caratteristiche di cui al successivo art. 3. La raccolta, selezione e conferimento presso l'Isola Ecologica verrà sempre svolta autonomamente dal singolo operatore anche in sinergia con il Consorzio Agrofondi, così come già avvenuto sin dal mese di novembre 2014, purché nel pieno rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.

La raccolta e il conferimento presso l'Isola Ecologica degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione da destinare alla produzione di biogas nonché dei materiali di scarto non vegetali da destinare al riutilizzo industriale, tutti aventi tassativamente le caratteristiche di cui al successivo art. 3, sarà effettuata direttamente dal singolo operatore e/o frequentatore del Centro Agroalimentare, secondo le norme del presente Regolamento.

Ogni singolo operatore concessionario nell'ambito dell'Area "A" di stand/spazio commerciale e/o di spazi per la lavorazione e/o la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, oltre alla raccolta, selezione e conferimento diretto, costituirà apposito rapporto convenzionale con il Consorzio Agrofondi con il quale verranno pattuite le attività comuni che il Consorzio svolgerà ai fini della fattiva partecipazione dell'azienda del singolo operatore alla piena realizzazione del "Progetto eco-ambientale del MOF", secondo i criteri di seguito indicati.

Agli operatori concessionari che riterranno di non voler stabilire un rapporto convenzionale con Agrofondi e quindi di non voler partecipare al progetto, la MOF SpA addebiterà direttamente la tariffa sopra indicata, oltre ai maggiori costi di smaltimento. **Questi operatori non avranno però diritto ad ottenere le premialità incentivanti previste dal presente Regolamento in quanto, per propria libera scelta, si saranno dichiarati non partecipanti al "Progetto eco-ambientale del MOF"**.

Ai medesimi fini, anche gli operatori dell'Area "B" (come indicati nell'art. 1 del Regolamento di Gestione) conferiranno direttamente presso l'Isola Ecologica i propri scarti da destinare alla produzione di biogas o al loro riutilizzo a fini industriali, purché aventi tassativamente le caratteristiche di seguito specificate.

Gli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione nonché tutti gli altri materiali di scarto non vegetali dovranno essere previamente separati secondo la seguente meticolosa selezione:

- 1. Scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione.**
- 2. Altri materiali di scarto, a loro volta così suddivisi:**
 - Carta e cartoni;
 - Materiale plastico e alluminio;
 - Legno (cassette di legno, pedane, pallet e similari);
 - Vetro;
 - Eventuali residui da spazzamento.

Il ricevimento e la presa in consegna di tutti gli scarti verrà effettuato dall'Ente Gestore presso l'Isola Ecologica, dove un addetto appositamente incaricato ne curerà il ritiro per il deposito temporaneo e per la successiva consegna

congiunta ad impianti per la produzione di biogas (sub 1), ovvero per il loro riutilizzo a fini industriali o per il loro smaltimento come prodotti o scarti non selezionati (sub 2).

Art. 3

(Classificazione scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione per produzione biogas)

Gli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione debbono essere esenti da qualsiasi corpo estraneo diverso dal prodotto o scarto vegetale (quali reggette, plastica, legno, carta, ecc.), e debbono avere le seguenti caratteristiche:

- residui di frutti non più commerciabili e/o scarti della lavorazione della frutta (esclusi frutti con nocciolo legnoso, rametti e foglie), in ragione della presenza in quel momento di altri prodotti conferiti che riducano al minimo le difficoltà di noccioli legnosi, ecc. e salvo, per questi ultimi, una specifica autorizzazione del gestore dell'impianto per la produzione di biogas;
- residui di ortaggi con più commerciabili o scarti della lavorazione di:
 - ortaggi a frutto: cetriolo, zucchini, zucca, peperone, melanzana, pomodori;
 - ortaggi a fiore: carciofo, cavolfiore, broccolo, asparago;
 - ortaggi da seme: legumi (fava, pisello, fagiolo, cece, cicerchia, lupino);
 - ortaggi a foglia: lattughe, radicchio, indivia, spinacio, cavolo, bietola;
 - ortaggi da fusto: sedano, finocchio, cardo;
 - ortaggi da radice: ravanella, carota, barbabietola, rapa;
 - ortaggi da tubero: patata, topinambur.

Rimangono comunque esclusi da questa categoria gli ortaggi da bulbo: cipolla, scalogno, porro, cipollotto, ecc., poiché incompatibili con le procedure di trasformazione in biogas.

Art. 4

(Modalità di conferimento di scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione)

Come previsto dal precedente art. 2, comma 3, la raccolta e il conferimento presso l'Isola Ecologica degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione (come classificati nel precedente art. 3) da destinare alla produzione di biogas, da parte degli operatori dell'Area "A" sarà effettuata direttamente da ognuno di essi anche attraverso il consorzio Agrofondi, specificatamente incaricato dallo stesso operatore, con le seguenti modalità:

- Ad ogni operatore assegnatario di stand/spazio commerciale e/o di spazi per la lavorazione e/o la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, verranno consegnati appositi recipienti di colore verde (contrassegnati dalla scritta "Progetto eco-ambientale del MOF" e dal nome del concessionario), di 15 litri di capienza massima, da utilizzarsi esclusivamente per la raccolta degli scarti e sottoprodotti vegetali.
- Al termine giornaliero delle attività del MOF, i recipienti dovranno essere collocati nel vertice dell'area espositiva (interno Galleria) lato dx della prima porta di accesso del/dei locali assegnati per essere ritirati, mediante svuotamento degli stessi, dagli appositi addetti i quali ne verificheranno la reale corrispondenza quali/quantitativa alle caratteristiche indicate nel precedente art. 3.
- Ogni eventuale difformità riscontrata nella qualità o quantità, verrà documentata fotograficamente dagli addetti, e comporterà l'automatica attivazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, ivi comprese le mancate premialità incentivanti.
- Quantità superiori a quelle contenibili nei contenitori rispettivamente assegnati dovranno essere sempre conferite direttamente ed esclusivamente dall'operatore presso l'Isola Ecologica, dove verranno debitamente verificati e pesati.

Altresì, gli operatori dell'Area "B", a loro volta, conferiranno direttamente presso l'Isola Ecologica i propri scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione da destinare alla produzione di biogas, tassativamente selezionati con le caratteristiche indicate nel precedente art. 3.

Art. 5

(Modalità di conferimento di altri materiali di scarto non vegetali, selezionati e non)

Come previsto dal precedente art. 2, la raccolta o il conferimento presso l'Isola Ecologica di cospicue quantità dei materiali di scarto non vegetali (come classificati nel medesimo art. 2), comma 5, punto 2), da destinare al riutilizzo industriale, sarà effettuata direttamente dal singolo operatore.

Per i soli **Operatori dell'Area "A"**, per minime quantità, la raccolta e il conferimento presso l'Isola Ecologica verrà effettuata con incarico conferito da ciascun operatore al consorzio Agrofondi, con le seguenti modalità

a) Carta e cartoni, materiale plastico e alluminio, legno, vetro:

- All'interno di ogni varco laterale dei padiglioni A, B, C e D e dei varchi centrali dei Padiglioni E, F e G, verranno posizionati appositi contenitori di diversa colorazione per il conferimento/posizionamento di queste specifiche categorie di materiali di scarto non vegetale, previamente separati e selezionati in modo meticoloso.
- Ogni operatore assegnatario di stand/spazio commerciale e/o di spazi per la lavorazione e/o la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli provvederà, durante o al termine delle operazioni giornaliere, a trasferire e depositare presso i predetti contenitori i materiali di scarto non vegetale, secondo la specifica indicazione apposta su ciascun contenitore.

b) Eventuali residui da spazzamento:

- Si evidenzia innanzitutto che se l'operatore contribuisce con impegno sostanziale ed effettivo alla realizzazione del "Progetto Eco-ambientale del MOF", nessun eventuale materiale di scarto potrà mai residuare, se non un minimo di polvere da spazzamento.
- Tanto evidenziato, ogni operatore assegnatario di stand/spazio commerciale e/o di spazi per la lavorazione e/o la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, al termine giornaliero della propria attività, è autorizzato a lasciare nel vertice dell'area espositiva (interno Galleria) lato sx della prima porta di accesso del/dei locali ad esso assegnati, in una busta assolutamente biodegradabile, solo gli eventuali minimi residui da spazzamento in una quantità massima di Kg 3 per ogni 80 mq. di locali assegnati.
- Eventuali quantità eccedenti quelle massime sopra indicate dovranno essere conferite direttamente dall'operatore presso l'Isola Ecologica, dove verranno debitamente verificati e pesati, con addebito dei costi di servizio, di trasporto e di smaltimento a discarica autorizzata.

Per gli **Operatori dell'Area "B"** la raccolta e il conferimento presso l'Isola Ecologica verrà effettuata con le seguenti modalità:

a) Carta e cartoni, materiale plastico e alluminio, legno, vetro:

- Ogni operatore dell'Area "B", ex art. 1 del Regolamento di Gestione, previa apposita convenzione da stabilire con la MOF SpA sulle modalità e sul riaddebito dei costi, potrà conferire direttamente presso l'Isola Ecologica di cui al precedente art. 2, i propri scarti non vegetali, purché previamente separati e selezionati in modo meticoloso per ogni tipologia degli stessi, come specificate nel precedente art. 2, con addebito di un costo di servizio amministrativo per ogni singola consegna effettuata, secondo le tariffe determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, d'intesa con le associazioni consorziate in Euromof, scontate del 50% per gli operatori concessionari anche di stand spazi/commerciali nell'Area "A".

b) Eventuali residui da spazzamento:

- Anche qui si evidenzia che se l'operatore contribuisce con impegno sostanziale ed effettivo alla realizzazione del "Progetto Eco-ambientale del MOF", nessun eventuale materiale di scarto potrà mai residuare, se non un minimo di polvere da spazzamento.
- Tanto evidenziato, ogni operatore dell'Area "B", ex art. 1 del Regolamento di Gestione, sempre previa apposita convenzione da stabilire con la MOF SpA sulle modalità e sul riaddebito dei costi, potrà conferire direttamente presso l'Isola Ecologica di cui al precedente art. 2, in una busta assolutamente biodegradabile contenente non più di 15 Kg., solo gli eventuali residui da spazzamento indifferenziati, dove verranno verificati e pesati, con addebito da parte della MOF SpA dei costi del servizio di ricevimento, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, secondo le tariffe determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, d'intesa con le associazioni consorziate in Euromof.
- Eventuali quantitativi maggiori di residui da spazzamento dovrà essere conferito dallo stesso operatore ad apposita ditta autorizzata all'asporto, trasporto a discarica e smaltimento a norma di legge. Alternativamente potrà essere richiesto alla Direzione di Mercato di inviare a tale scopo la ditta che svolge tali funzioni per conto dell'Ente Gestore, nel qual caso verranno addebitati i costi del servizio secondo le apposite tariffe determinate annualmente dallo stesso Ente Gestore a norma di regolamento.

Art. 6

(Pulizie dei residui da spazzamento Area "A" e conferimento all'Isola Ecologica)

Nell'ambito dell'Area "A", le operazioni di pulizia dei residui da spazzamento delle proprie aree di pertinenza e di quelle condominiali ed il loro conferimento all'Isola Ecologica del MOF, di cui al precedente art. 2, sono effettuate direttamente dagli operatori assegnatari di stand/spazio commerciale e/o di spazi per la lavorazione e/o la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli, ovvero in autogestione economica con incarico conferito da ognuno di essi al consorzio Agrofondi, attenendosi comunque al dettato del presente Regolamento.

Art. 7
(Operatori e frequentatori non concessionari di stand/spazi commerciali)

Chiunque opera o frequenta a qualsiasi titolo l'Area "A" del Centro Agroalimentare, non in qualità di assegnatario di concessione di stand/spazi commerciali od altri locali, è tenuto al rigoroso rispetto delle norme dettate nel presente Regolamento, con i medesimi criteri ed obblighi degli operatori concessionari per quanto applicabile.

E' pertanto severamente vietato, nel corso delle proprie attività o frequentazioni giornaliere dell'Area "A", gettare o lasciare per terra materiali di scarto ovvero rifiuti di qualsiasi genere, pena l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni previste dal presente Regolamento fino al loro allontanamento immediato - temporaneo o, in caso di recidiva, anche definitivo - dall'Area "A" e, nei casi dovuti, la loro denuncia alle autorità preposte.

Nel corso delle proprie attività o frequentazioni dell'Area "A", i soggetti di cui al presente art. 7 dovranno via via raccogliere i materiali di scarto o di spazzamento meticolosamente selezionati secondo il dettato del presente Regolamento e posizionarli o conferirli presso l'Isola Ecologica (scarti e sottoprodotti vegetali ed eventuali residui da spazzamento) ovvero anche nei contenitori posizionati nei varchi dei Padiglioni (carta e cartoni, plastica e alluminio, legno, vetro).

Art. 8
(Premialità incentivanti)

L'Ente Gestore attiverà un sistema di premialità incentivanti a favore degli operatori concessionari dell'Area "A" del Centro Agroalimentare, proporzionalmente commisurate al comportamento più o meno virtuoso ed all'apporto effettivo fornito da ognuno di essi alla compiuta realizzazione e perfetta funzionalità a regime del "Progetto Eco-ambientale del MOF" in autogestione funzionale ed economica da parte degli stessi operatori.

Art. 9
(Sanzioni)

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate, a cura della Direzione di Mercato, le seguenti sanzioni:

- a) addebito dei costi per lo smaltimento dei rifiuti con la tariffa stabilita per i rifiuti indifferenziati e dei costi di servizio per la loro raccolta e trasferimento nell'Isola Ecologica, calcolati con una tariffa oraria di €. 25,00/ora per addetto oltre iva, con un minimo di 1 ora;
- b) applicazioni delle sanzioni disciplinari, amministrative e/o delle penali pecuniarie stabilite dall'art. 12 del Regolamento di Gestione e dall'art. 3 - punto I) del Regolamento di Autodisciplina degli operatori e frequentatori del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi;
- c) nei casi di più gravi violazioni, denuncia alla competente Autorità Sanitaria

Art. 10
(Moratoria - norma di rinvio)

Nella fase di prima applicazione del presente Regolamento, al fine di consentire una progressiva formazione da parte degli operatori alla corretta esecuzione del dettato regolamentare, si stabilisce che esso ha piena validità ed efficacia operativa a far data del 1° gennaio 2016, con una tolleranza moratoria fino al 30 giugno 2016 per la sola applicazione delle sanzioni più gravi di cui al precedente art. 9, la cui applicazione sarà comunque oggetto di valutazione caso per caso da parte della Direzione di Mercato.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento attuativo interno, valgono le norme del Regolamento di Gestione e del correlato Regolamento di Mercato, nonché di tutti gli altri vigenti Regolamenti attuativi interni ed infine delle leggi regionali e nazionali in materia di Mercati e Centri Agroalimentari all'ingrosso.